

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 32/CSA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 22 ottobre 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Vito Giampietro, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Avv. Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO BRESCIA CALCIO S.P.A. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17, CARPI/BRESCIA DEL 12.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 20 del 16.09.2015)

La C.S.A., visto il supplemento dell'arbitro, in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Brescia Calcio di Brescia, ed in riforma dell'impugnata decisione, annulla la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 inflitta al Brescia Calcio e per l'effetto, ripristina il risultato (Carpi 0 - Brescia 3) acquisito sul campo.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.P.D. LEONFORTESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.P.D. LEONFORTESE/CITTÀ DI SCORDIA DEL 6.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 29 del 23.09.2015)

La C.S.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società A.P.D. Leonfortese di Leonforte (Enna) e, per l'effetto, annulla senza rinvio la decisione impugnata e ripristina il risultato (Leonfortese 2 – Città di Scordia 1) acquisito sul campo.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO U.C. SAMPDORIA S.P.A. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17, U.C. SAMPDORIA/U.S. ALESSANDRIA CALCIO DEL 27.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 28/Campionati Giovanili del 29.09.2015)

La C.S.A., visto il supplemento dell'arbitro, in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.C. Sampdoria di Genova, accertata l'insussistenza della contestata violazione dell'art. 11 del Regolamento del Campionato Nazionale U.17, annulla la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3, inflitta all'U.C. Sampdoria, e per l'effetto, ripristina il risultato (Sampdoria 0 – Alessandria 2) acquisito sul campo.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO A.C. ISOLA LIRI AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 1 GARA EFFETTIVA DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE;**
- **AMMENDA DI €2.000,00;**

INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA ISOLA LIRI/POTENZA CALCIO DELL'11.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 40 del 14.10.2015)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Isola Liri di Isola Liri (Frosinone), in riforma della decisione impugnata, annulla la squalifica del campo e determina la sanzione nella sola ammenda di €3.000,00 con diffida.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO A.C. ISOLA LIRI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LOMBARDO EMANUELE SEGUITO GARA ISOLA LIRI/POTENZA CALCIO DELL'11.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 40 del 14.10.2015)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Isola Liri di Isola Liri (Frosinone)

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO U.S. FIORENZUOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GIROMETTA MATTEO SEGUITO GARA FIORENZUOLA/ CALCIO LECCO DEL 14.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 41 del 15.10.2015)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Fiorenzuola di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Gian Paolo Cirillo, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Avv. Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

7. RICORSO S.E.F. TORRES 1903 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA S.E.F. TORRES 1903/VITERBESE CASTRENSE DEL 27.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 32 del 30.9.2015)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.E.F. Torres 1903 di Sassari.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8. RICORSO A.S.D. GUALDO CASACASTALDA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. MANUELLI OMAR SEGUITO GARA GUALDO CASACASTALDA/POGGIBONSI DEL 4.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 34 del 07.10.2015)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Gualdo Casacastalda di Gualdo Tadino (Perugia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

9. RICORSO A.S.D. GUALDO CASACASTALDA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CASINI LEONARDO SEGUITO GARA GUALDO CASACASTALDA/POGGIBONSI DEL 4.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 34 del 07.10.2015)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Gualdo Casacastalda di Gualdo Tadino (Perugia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

10. RICORSO A.S. BISCEGLIE 1913 DON UVA APD AVVERSO DECISIONI GIUDICE SPORTIVO MERITO GARA BISCEGLIE/TARANTO DEL 16.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 34 del 07.10.2015)

La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso, presentata dalla società A.S. Bisceglie 1913 Don Uva APD di Bisceglie (Bari), dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

11. RICORSO S.S.D. REAL RIETI S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **OBBLIGO DI DISPUTA 2 GARE A PORTE CHIUSE;**
- **AMMENDA DI €3.000,**

INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA REAL RIETI/MONTESILVANO DELL'11.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 99 del 12.10.2015)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Real Rieti di Rieti, riduce la sanzione dell'ammenda a € 1.500,00. Conferma per il resto la decisione impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Gabriele De Sanctis, Prof. Giovanni Serges – Componenti; Avv. Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

12. RICORSO CALC. SCIANNAMÈ' CLAUDIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA GAVORRANO/CITTÀ DI FOLIGNO 1928 DEL 4.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 34 del 07.10.2015)

La C.S.A., sentito l'arbitro, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calc. Sciannamè Claudio, riduce la sanzione della squalifica inflitta al ricorrente a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

13. RICORSO A.S.D. BUSTESE RONCALLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ROMANO ALEX SEGUITO GARA FOLGORE CARATESE/BUSTESE RONCALLI DEL

10.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 39 del 12.10.2015)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Bustese Roncalli di Busto Garolfo (Milano).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

14. RICORSO S.S.D. JESINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI GIULIANOVA/JESINA CALCIO DELL'11.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 40 del 14.10.2015)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Jesina Calcio di Jesi (Ancona)

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

15. RICORSO S.S.M.C. FERMANA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TASCINI ALESSANDRO SEGUITO GARA CITTÀ DI CAMPOBASSO/M.C. FERMANA DELL'11.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 40 del 14.10.2015)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.M.C. Fermana F.C. di Fermo

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 22 ottobre 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio